

Trasporto scolastico alunno disabile: la spesa è totalmente a carico del Comune

Scritto da Interdata Cuzzola | 30/03/2021

I genitori di un alunno disabile non devono partecipare alla spesa necessaria per il trasporto del proprio figlio dal luogo di residenza a quello dell'istituto scolastico (anche se fuori del territorio comunale), trattandosi di un servizio funzionalmente inquadrato nell'ambito del diritto all'istruzione ed il cui costo ricade sull'ente locale: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sez. I, nel parere n. 403 (numero affare 01004/2020), depositato lo scorso 15 marzo.

Secondo i giudici, *"Il diritto al trasporto scolastico dall'abitazione all'istituto scolastico più idoneo alle esigenze della persona con disabilità è un diritto soggettivo funzionale alla realizzazione di un diritto fondamentale del disabile all'istruzione (Cons. Stato sez. V, 1675/2020). Il contenuto di tale diritto è quindi correlato ad obblighi positivi sussistenti in capo all'amministrazione. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, non sussiste un obbligo di compartecipazione agli oneri. Giova tuttavia precisare, che anche nell'ipotesi in cui tale obbligo fosse esistito, mai potrebbe l'amministrazione procedere all'interruzione del servizio, potendo se mai impiegare gli ordinari strumenti per la riscossione del credito"*.

Già in passato la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 809/2018) aveva affermato che:

- *"non costituisce ostacolo alla qualificazione di diritto soggettivo l'art. 26 della legge n. 104 del 1992, laddove, al primo comma, demanda alle Regioni di disciplinare le modalità con le quali i Comuni dispongono interventi per consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi, prevedendo, al secondo comma, che i comuni assicurano modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio";*
- *"la pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 assume la consistenza di diritto soggettivo, rientrando in quel nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione [...]" sicché "il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all'istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d'altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell'organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno"*